



Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Virna Fassi
Mario Luca Rizzi

NOTAIO
Angelo Bigoni

CONSULENTI DEL LAVORO
Alessandro Lorenzi

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Commercialisti

RISPOSTA N. 2.063

Possibile detrarre le assicurazioni su vita e infortuni?

*È possibile detrarre i premi
pagati per le assicurazioni
sulla vita e infortuni?*

— LETTERA FIRMATA

Sì, è possibile la detrazione, nella misura del 19%, dei premi versati per i seguenti tipi di contratti, in base alla data di stipula: per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, purché il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima e abbia una durata non inferiore a cinque anni; per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad

oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento.

Questa detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 n. 137); per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 12.05.2000 n. 95).

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530,00; anche in presenza di una pluralità di contratti la somma non può superare i 530,00 euro. Per far valere la detrazione è necessario produrre: la copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti; la quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione

oppure le ricevute dei bollettini di pagamento, oppure l'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

RISPOSTA N. 2.064

L'Iva agevolata vale anche per la zanzariera

*Ho intenzione di installare
delle zanzariere alle finestre.
Chiedo conferma della
possibilità di fruire dell'Iva
agevolata al 10%.*

— LETTERA FIRMATA

La risposta è positiva, l'intervento in esame può essere assoggettato ad Iva al 10%. L'Agenzia delle Entrate, nella propria Circolare 12 luglio 2018, n. 15, ha chiarito che le zanzariere, al pari delle tapparelle e degli analoghi sistemi oscuranti come gli

scuri o le veneziane, qualora non siano integrate negli infissi, sono da considerarsi funzionalmente autonome rispetto agli infissi interni ed esterni dell'abitazione. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell'abitazione, il valore (costo) delle zanzariere non viene attratto nel valore degli infissi (beni significativi), essendo ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta a Iva agevolata al 10%. In conclusione la fornitura con posa in opera di zanzariere (non integrate agli infissi) è intervento interamente soggetto a Iva con aliquota agevolata del 10%. In caso di acquisto diretto l'Iva è sempre al 22% e l'aliquota agevolata è applicata solo sulla fattura di manodopera. L'intervento, per poter fruire dell'aliquota agevolata, va eseguito su un'unità a prevalente destinazione abitativa.